

dell'assemblea straordinaria dei soci

del 27 dicembre 2022

Oggi 27 dicembre 2022 alle ore 17,30 presso la Casa famiglia Betania in Via Saint Martin de Corléans, 61 ad Aosta, si è riunita, come da lettera di convocazione del 12 dicembre 2022, l'Assemblea straordinaria dei soci del Centro Volontari della Sofferenza diocesi di Aosta ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. nomina del Presidente dell'Assemblea;
2. nomina del Segretario dell'Assemblea;
3. proposte per la urgente e necessaria modifica dello Statuto associativo;
4. varie ed eventuali.

L'Assemblea è in seconda convocazione; risultano presenti n. 13 soci in possesso di n. 26 deleghe ritenute valide.

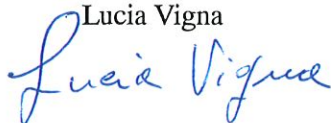
Seppur l'Assemblea è convocata in sessione straordinaria, l'art. 101 del codice del Terzo settore prevede la possibilità per le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus, di modificare lo statuto – in questa occasione – con il quorum dell'assemblea ordinaria.

La Presidente dell'associazione Laura Besusso, dopo i saluti iniziali, dà inizio ai lavori dell'Assemblea.

- Prende la parola la Sig.ra Lucia Vigna che propone la Sig. Laura Besusso quale Presidente dell'associazione la quale, accetta e i presenti approvano all'unanimità.
- Per la nomina del Segretario dell'Assemblea viene richiesto ai presenti di manifestare la propria disponibilità; la Sig.ra Lucia Vigna accetta e i presenti approvano all'unanimità.
- Nel 3° punto all'O.d.G. la Presidente cede la parola a Clara Carnevaletti che ha seguito la procedura di adeguamento dello Statuto la quale illustra dettagliatamente le modifiche apportate in base a quanto richiesto per aderire al Terzo settore ed essere iscritti al RUNTS come associazione di Promozione sociale. I presenti ne prendono atto ed approvano all'unanimità l'aggiornamento.
- Nulla essendoci da discutere nelle varie, l'Assemblea termina i lavori alle ore 18,30.

LA VERBALIZZANTE

Lucia Vigna



LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Besusso Laura



Valigietrato ad AOSTA il 29 DIC 2022 al n° 1268

serie 3 Esatti Euro

N. /

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Giuseppe FAVARA



Centro Volontari della Sofferenza
Associazione di Promozione Sociale
C.F. 91038930078
Tel. 0165 235265

ADEGUAMENTI STATUTARI PER TERZO SETTORE

STATUTO
dell'associazione di promozione sociale
Centro Volontari della Sofferenza
Diocesi di Aosta

Sommario

ART. 1 - (Denominazione e sede)	4
ART. 2 - (Finalità e ambito di attuazione)	4
ART. 3 - (Ammissione e perdita di qualifica di socio)	5
ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)	6
ART. 5 - (Volontariato e rapporti economici).....	7
ART. 6 - (Organi sociali).....	8
ART. 7 - (Assemblea dei soci)	8
ART. 8 - (Consiglio direttivo).....	10
ART. 9 - (Presidente e Vice-presidente)	11
ART. 10 - (Il Segretario e il Tesoriere).....	12
ART. 11 - (Patrimonio e proventi).....	12
ART. 12 - (Bilancio).....	13
ART. 13 - (Libri sociali)	13
ART. 14 - (Scioglimento e devoluzione dei beni)	14
ART. 15 - (Norme di rinvio).....	14

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale, denominata Centro Volontari della Sofferenza diocesi di Aosta in forma abbreviata "C.V.S." che assume la forma giuridica di associazione - APS - Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Essa assumerà la forma giuridica di associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "C.V.S. diocesi di Aosta - APS" oppure "Centro Volontari della Sofferenza diocesi di Aosta - associazione di promozione sociale" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria (art.7).

L'associazione di promozione sociale C.V.S. è disciplinata del presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare della Legge 07 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 - (Finalità e ambito di attuazione)

La specifica finalità dell'associazione di promozione sociale è quella di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di promuovere integralmente la persona sofferente, disabile o comunque svantaggiata attraverso il ruolo degli stessi soci che, in qualità di "soggetti attivi e non oggetti di carità", offrono la propria, spiritualità e l'azione che ne consegue come dono e ricchezza per la Chiesa e per la Società.

L'associazione opera negli ambiti:

- sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità e disabilità mediante interventi rivolti a persone di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;
- animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;
- educazione e formazione degli adulti.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

1. una capillare attività di volontariato articolata in piccoli gruppi;
2. attua corsi di esercizi spirituali;
3. organizza convegni di studio, raduni e pellegrinaggi;
4. attività editoriale, artigianale, formativa, ricreativa, socio-culturale, socio-assistenziale, socio-sanitaria, e quant'altro possa concorrere alla promozione umana ed alla integrazione sociale della persona sofferente, disabile o comunque svantaggiata.

Inoltre, l'associazione può promuovere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) gestire servizi riabilitativi, socio-sanitari ed assistenziali per accogliere persone sofferenti, svantaggiate, disabili sensoriali, intellettivi, fisici o psichici anche con residenza temporanea o permanente.
- b) gestire attività a carattere artigianale finalizzate al coinvolgimento ed al recupero di disabili o comunque di soggetti svantaggiati.

Per il conseguimento delle finalità associative il C.V.S. coinvolge i propri soci in una azione prevalentemente volontaria, libera e gratuita, in modo da assicurare ai soci fruitori un ambiente di serenità nel quale possano socializzare e condividere le attività previste in un clima il più familiare possibile.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 - (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, intendono collaborare al loro raggiungimento, si riconoscono nello statuto, si ispirano ai valori cristiani o che comunque siano mossi da spirito di solidarietà e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto all'altro:

- socio volontario
- socio fratello, sorella o animatore

I simpatizzanti, tra cui i minorenni, contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato, il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni. Eventuale diniego deve essere motivato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.

L'adesione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- intervenire e votare in assemblea;
- eleggere gli organi sociali;
- essere eletti negli organi sociali se iscritti da almeno due anni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci.

Le prestazioni dei soci sono prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5 - (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto

dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 - (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art.5.

ART. 7 - (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun socio. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 15 giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio

o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, in regola con il pagamento della quota sociale annuale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

In caso di scioglimento dell'associazione ogni suo bene che resterà alla liquidazione, sarà devoluto all'associazione Silenziosi Operai della Croce, (SOdC) con sede in contrada Valleluogo di Ariano Irpino - (AV) C.F. : 80159770587 - Part. IVA: 02129921009.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- eleggere e revocare tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approvare il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- eleggere il Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approvare l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare su:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;

- scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati che ne fanno richiesta e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Ne fanno inoltre parte senza diritto di voto:

- un/a Silenzioso Operaio della Croce se residenti in diocesi;
- un/a fratello effettivo dei Silenziosi Operai della Croce se residenti in diocesi, designato democraticamente tra di loro;
- l'assistente spirituale nominato dal Vescovo;
- il tesoriere ed il segretario se nominati al di fuori del Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 10 giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Consiglio sentito il Presidente. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio o di uno o più consiglieri entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso,

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Compete al Consiglio direttivo:

- attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il programma annuale e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- redigere e presentare all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nominare il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accogliere le domande degli aspiranti associati o respingerle con motivazione;
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e proporle all'Assemblea;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inserite nel libro verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sono conservati agli atti.

ART. 9 - (Presidente e Vice-presidente)

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente ha facoltà di sottoscrivere deleghe, autorizzazioni e procure a terzi, previa delibera del Consiglio.

Compete al Presidente:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi

presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci che ne fanno richiesta scritta;

- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 10 - (Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti oppure al di fuori del Consiglio stesso.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. E' preposto ai servizi amministrativi.

Compete al Segretario:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Compete al Tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 - (Patrimonio e proventi)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà o che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e privati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali tesse sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 12 - (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 7 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio che ne faccia richiesta.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Al fine di esercitare il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

ART. 13 - (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 - (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere *(ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo settore il parere circa la devoluzione del patrimonio è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'è tenuta a inoltrare all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore con raccomandata a/r o digitalmente secondo le disposizioni previste, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.)* positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti all'associazione Silenziosi Operai della Croce, (SOdC) con sede in contrada Valleluogo di Ariano Irpino - (AV) C.F.: 80159770587 - Part. IVA: 02129921009.

ART. 15 - (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 383/00, alla legislazione regionale sulla promozione sociale e successive variazioni.